



Al Presidente della
Prima Commissione consiliare
Francesco Filipponi
SEDE

Oggetto: Atto n. 261 “Figure di garanzia regionali. Riordino della disciplina legislativa dei Garanti regionali” - Verifica della relazione tecnica e apposizione del visto, ai sensi dell’art. 49, c. 2, 3 e 6 della l.r. 28 febbraio 2000, n. 13 e s.m.i..

Esaminato il provvedimento legislativo in oggetto si rappresenta quanto segue:

- nella seduta del 29 settembre 2025 la Prima Commissione consiliare ha votato l’articolato dell’atto 261, corredato dalla relazione tecnica;
- nella medesima seduta la Prima Commissione ha richiesto allo scrivente Servizio, la verifica della relazione tecnica ed il relativo visto ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 49 della l.r. 13/2000;
- nella seduta del 6 ottobre 2025 il Servizio scrivente ha risposto alla richiesta della Commissione con nota prot. n. 20250008402 del 6 ottobre 2025, rappresentando la necessità di integrare la relazione tecnica e modificare la norma finanziaria dell’atto 261;
- in data 6 ottobre 2025 il Consigliere Filipponi ha presentato l’emendamento prot. n. 20250008424, modificativo dell’art.13 Norma finanziaria dell’atto 261, come rappresentato nella nota prot. n. 20250008402 del 6 ottobre 2025;
- nella seduta del 14 ottobre 2025, la Prima Commissione ha approvato l’emendamento Prot. n. 20250008424 del 6 ottobre 2025.

Tutto ciò considerato, si allega la relazione tecnica (Allegato 1) aggiornata in base all’emendamento approvato dalla Commissione ed integrata secondo le indicazioni riportate nella nota prot. n. 20250008402 del Servizio scrivente sopra citata, verificata positivamente e vistata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. 13/2000 e smi.

Distinti saluti.

Simonetta Silvestri



Allegato 1

RELAZIONE TECNICA

Capo I Disposizioni generali

L' **Articolo 1 Finalità** conferma l'istituzione dei tre Garanti regionali:

1. per l'infanzia e l'adolescenza,
2. delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale,
3. dei diritti delle persone con disabilità,

già istituiti con legge regionale.

Con la LR 13/2006 la Regione aveva istituito l'ufficio del Garante per le persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale e con la LR 18/2009 il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, entrambe le leggi sono state abrogate con la LR 11/2015 Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali e le disposizioni in esse contenute sono confluite con alcune modifiche o riformulazioni nel Titolo X Istituzione di figure di garanzia in ambito sociale della Parte II Servizi sociali del suddetto Testo unico (articoli 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367 e 368).

L'Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, è stata disposta presso la Giunta regionale dalla LR 1/2022 tutt'ora vigente.

Effetti finanziari

L'articolo 1 confermando l'istituzione dei tre organi di garanzia già previsti da norme regionali vigenti non determina nuovi oneri.

L' **Articolo 2 Autonomia, indipendenza e riservatezza** al comma 1 sancisce la piena autonomia e indipendenza dei tre organi di garanzia e l'assenza di controllo gerarchico e funzionale da parte degli organi regionali.

Al comma 2 si dispone il diritto per gli organi di garanzia di ottenere dagli uffici regionali o di enti istituiti o a partecipazione regionale informazioni e documenti necessari per l'esercizio delle proprie funzioni. Tale disposizione di carattere generale non è presente nelle leggi regionali vigenti.

Con i commi 3 e 4 l'articolo 2 dispone in merito alla riservatezza ed al trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente in materia.

Effetti finanziari

Le disposizioni sono di carattere ordinamentale senza effetti finanziari diretti e pertanto non determinano nuovi oneri.



L'**Articolo 3 Requisiti per l'elezione** raccoglie in un unico articolo, riformulandoli, i requisiti di comprovata competenza, professionalità ed esperienza nei rispettivi campi delle persone da eleggere come organi di garanzia.

Effetti finanziari

Le disposizioni sono di carattere ordinamentale senza effetti finanziari diretti e pertanto non determinano nuovi oneri.

L'**Articolo 4 Cause di ineleggibilità, incompatibilità e cause di cessazione anticipata** coordina riformulandole in un unico articolo le norme relative alle cause di esclusione e incompatibilità, decadenza, sostituzione e revoca delle leggi vigenti istitutive dei garanti. Al comma 7 si introduce una nuova disposizione riguardante la non cumulabilità delle tre nomine, tra loro e con le nomine di competenza della Regione in enti e aziende dipendenti, società a partecipazione regionale, nonché in altri organismi pubblici e privati, esterni alla Regione dettata dalla LR 11/1995.

Effetti finanziari

Le disposizioni sono di carattere ordinamentale senza effetti finanziari diretti e pertanto non determinano nuovi oneri.

Con l'**Articolo 5 Modalità di elezione, durata e prorogatio dell'incarico** si rendono omogenee le modalità ed i quorum da raggiungere per l'elezione dei tre garanti e per la durata dell'incarico.

Effetti finanziari

Le disposizioni sono di carattere ordinamentale senza effetti finanziari diretti e pertanto non determinano nuovi oneri.

Con l'**Articolo 6 Sede e organizzazione** al comma 1 si dispone che gli organi di garanzia abbiano sede presso l'Assemblea legislativa, che con le proprie dotazioni strumentali e logistiche metta a disposizione locali e mezzi necessari per lo svolgimento delle funzioni dei Garanti. Il comma 2 dispone che le risorse umane, necessarie al supporto delle figure di garanzia, siano organizzate in un unico ufficio dei Garanti regionali e individuate nella dotazione organica della Giunta regionale secondo i requisiti professionali definiti con atto di Giunta, con personale funzionalmente dipendente dalle singole figure di garanzia.

Effetti finanziari

Le disposizioni sono di carattere organizzativo delle risorse umane e strumentali funzionali al supporto dei tre organi di Garanzia. Il personale di supporto è organizzato in unico ufficio e messo a disposizione nell'ambito della propria dotazione organica dalla Giunta regionale con proprio atto. Le risorse strumentali sono messe a disposizione tra le dotazioni strumentali e logistiche dell'Assemblea legislativa.

I costi del personale di supporto sono già sostenuti a normativa vigente nell'ambito del personale della Giunta regionale.



Il dirigente

Per quanto riguarda i mezzi strumentali, risultano a disposizione dell'Assemblea legislativa locali e strumentazioni sufficienti da mettere a disposizione dei garanti, tanto da non generare nuovi oneri finanziari a carico dell'Assemblea stessa.

L'Articolo 7 Relazioni e rapporti di collaborazione coordina in modo omogeneo le disposizioni riguardanti la relazione annuale che ogni garante deve presentare all'Assemblea legislativa e alla Giunta regionale sull'attività svolta e la collaborazione con analoghe figure nazionali, regionali e locali.

Effetti finanziari

Le disposizioni sono di carattere procedurale ed in continuità con la normativa già vigente pertanto non generano nuovi oneri.

L'Articolo 8 Trattamento economico dispone per tutti e tre i garanti un trattamento economico omogeneo pari al 15% dell'indennità mensile lorda di carica spettante ai Consiglieri regionali ed il trattamento di missione per esercizio delle funzioni svolto fuori sede.

Effetti finanziari

Le disposizioni hanno un effetto finanziario di riduzione delle spese di indennità. Secondo la normativa vigente solo il Garante dell'infanzia e adolescenza ha un trattamento economico pari al 10% dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali, mentre per il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà il parametro è di non oltre il 20% e per il Garante dei disabili è pari al 20%.

Garanti regionali – Trattamento economico vigente

Garante	Indennità annua	Irap (8,5%)	Totale
Detenuti	*€ 15.840,00	€ 1.346,40	€ 17.186,40
Disabili	*€ 15.840,00	€ 1.346,40	€ 17.186,40
Infanzia/Adolescenza	**€ 7.920,00	€ 673,20	€ 8.593,20
			€ 42.966,00

*20% dell'indennità mensile lorda (€ 6.600,00) del Consigliere regionale

**10% dell'indennità mensile lorda (€ 6.600,00) del Consigliere regionale

Trattamento economico proposto con l'articolo 8, comma 1 uguale per tutti e tre i garanti

15% dell'indennità mensile lorda (€ 6.600,00) del Consigliere regionale

= € 990,00*12 + Irap = € 12.889,80

Totale 3 garanti = € 38.669,40 – Risparmio € 4.296,60 anno



L' **Articolo 9 Norma di rinvio** rinvia alla Legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi per tutto quanto non diversamente disciplinato in ordine alla nomina, cessazione e decadenza della carica dei garanti.

Effetti finanziari

La disposizione è di coordinamento normativo senza effetti finanziari.

Capo II Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza

L' **Articolo 10 Funzioni del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza** in continuità con l'articolo 363 Funzioni del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza del Testo unico in materia di sanità e servizi sociali indica le funzioni da svolgere nell'esercizio delle funzioni del garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Effetti finanziari

La disposizione è in continuità con la corrispondente disposizione normativa in via di abrogazione, pertanto non determina nuovi oneri finanziari.

Capo III Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale

L' **Articolo 11 Funzioni del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale** in continuità con l'articolo 364 Funzioni del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale del Testo unico in materia di sanità e servizi sociali indica le funzioni da svolgere nell'esercizio delle funzioni del garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.

Effetti finanziari

La disposizione è in continuità con la corrispondente disposizione normativa in via di abrogazione, pertanto non determina nuovi oneri finanziari.

Capo IV Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità

L' **Articolo 12 Funzioni del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità** in continuità con gli articoli 1, ,2 e 3 della Legge regionale 4 febbraio 2022, n.1 Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità indica le funzioni da svolgere nell'esercizio delle funzioni del garante dei diritti delle persone con disabilità.

Effetti finanziari

La disposizione è in continuità con le corrispondenti disposizioni normative in via di abrogazione, pertanto non determina nuovi oneri finanziari.



Capo V Norma finanziaria e disposizioni transitorie e finali

L'Articolo 13 Norma finanziaria in continuità con le disposizioni finanziarie in via di abrogazione, mantiene il sistema di finanziamento per le indennità dei garanti e per gli uffici di supporto alle loro funzioni.

Le disposizioni finanziarie vigenti in via di abrogazione sono quelle contenute nel comma 2 dell'articolo 408 della LR 11/2015 Testo unico sanità e servizi sociali:

“2. Agli oneri derivanti dalla applicazione della "Parte II - Servizi Sociali" del presente Testo Unico si provvede, ai sensi dell'articolo 38 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., con quanto stanziato, per gli esercizi finanziari 2015 e successivi, sulle seguenti Unità Previsionali di base (capitoli):

...

p) Unità Previsionale di base 13.1.003 (capitolo 2558), per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 363 e 365 commi 2 e 3 già previsti dalla abroganda legge regionale 18/2009; (destinate al garante INFANZIA E ADOLESCENZA per funzioni, indennità e missioni)

q) Unità Previsionale di base 13.1.001 (capitolo 2712), per il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 364, comma 1, lettere h) ed i) già previsti dalla abroganda legge regionale 13/2006; (destinate al garante PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE LIBERTA' per h) iniziative di sensibilizzazione, i) protocolli intesa Regione-amministrazioni statali)

r) Unità Previsionale di base 13.1.001 (capitolo 2711), per il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 365, commi 1 e 3 già previsti dalla abroganda legge regionale 13/2006; (destinate al garante PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE LIBERTA' per indennità e missioni)”.

Con la lr 13/2006 erano stati previsti e autorizzati 50.000 euro complessivi per l'anno 2006 nei capitoli 2711-2712-2713 per il garante PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE LIBERTA').

Per quanto riguarda il garante dei diritti delle persone con disabilità, la lr 1/2022 con la norma finanziaria vigente prevede:

“1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata a decorrere dal 2022 la spesa annua di euro 20.000,00 alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 1 del bilancio regionale di previsione

3. Per gli esercizi finanziari successivi, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti di spesa della Missione 12, Programma 02, Titolo 1 annualmente previsti dalla legge di approvazione del bilancio.



4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al comma 2 al bilancio regionale di previsione sia in termini di competenza che di cassa.”

La quantificazione complessiva dell'onere annuo è comprensiva della stima delle spese per missioni e attività. Tale spesa è stata stimata in modo uniforme per i tre garanti, pari a 3.000 euro annui, ridistribuendo in modo equo tra i tre garanti le risorse residuali disponibili nel bilancio vigente, data copertura finanziaria all'onere dovuto per indennità e IRAP.

Tabella 1. Stima della spesa annua

STIMA SPESA ANNUA dal 2026 IN ATTUAZIONE DEL PDL 261								
ART. PDL 261	MISSION E/ PROGR./ Titolo	CAPITOLI	GARANTE	INDENNITA'	IRAP	SPESE PER MISSIONI E ATTIVITA'	TOTALE	TOTALE ARROTON DATO (A)
10	12011	2558_S	INFANZIA E ADOLESC.	11.880,00	1.009,80	3.000,00	15.889,80	15.900,00
11	12041	2711-2712	GARANTE DETENUTI	11.880,00	1.009,80	3.000,00	15.889,80	15.900,00
12	12021	2615_S	DISABILITA'	11.880,00	1.009,80	3.000,00	15.889,80	15.900,00
TOTALE				35.640,00	3.029,40	9.000,00	47.669,40	47.700,00

La norma finanziaria quantifica, arrotondando la stima per semplificazione contabile a 15.900 euro annui, l'onere derivante dal trattamento economico e di missione dei singoli Garanti per lo svolgimento delle loro attività, nell'ambito dei rispettivi Programmi di attività della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, e ne indica la modalità di copertura finanziaria, con le dovute variazioni di bilancio nell'ambito dello stanziamento complessivo per i tre Garanti previsto dal bilancio vigente per gli anni 2026 e 2027.



Tabella 2. Stanziamenti presenti nel bilancio vigente

CAPITOLO_S	TOTALE STANZIAMENTI BILANCIO	2025	2026	2027
	GARANTE DETENUTI	19.000,00	19.000,00	19.000,00
02711_S	INDENNITA'	17.600,00	16.000,00	16.000,00
02711_S	MISSIONI			
A2711_S	IRAP	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02712_S - A2712_S	ATTIVITA' ART. 364, C. 1, LETT. H) - I)	0,00	1.600,00	1.600,00
	INFANZIA E ADOLESCENZA	9.539,50	8.700,00	8.700,00
02558_S	INDENNITA'	8.857,93	8.018,43	8.018,43
02558_S	MISSIONI			
A2558_S	IRAP	681,57	681,57	681,57
	DISABILITA'	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02615_S	INDENNITA'	15.840,00	15.840,00	15.840,00
B2615_S	MISSIONI E ATTIVITA'	2.813,60	2.813,60	2.813,60
A2615_S	IRAP	1.346,40	1.346,40	1.346,40
	TOTALE	48.539,50	47.700,00	47.700,00

L'Articolo 14 Disposizioni transitorie dispone che i garanti in carica all'entrata in vigore della legge rimangano in carica fino alla loro naturale scadenza con il trattamento economico previsto a normativa vigente.

Effetti finanziari

La disposizione non determina nuovi oneri finanziari in sé, ma l'effetto finanziario del pdl è determinato dal combinato disposto dei seguenti articoli e commi:

- ✓ Articolo 5, comma 3. Gli organi di garanzia **durano in carica tre anni con decorrenza dalla data della deliberazione di nomina** e sono rieleggibili una sola volta. **Alla scadenza naturale del mandato rimangono in carica fino alla nomina del successore** e comunque per un tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento di nomina del nuovo garante.
- ✓ Articolo 8, comma 1. Agli organi di garanzia è attribuita una **indennità mensile in misura pari al quindici per cento dell'indennità mensile lorda di carica spettante ai Consiglieri regionali**.



- ✓ Articolo. 14 comma 1. *In sede di prima applicazione le procedure per la nomina degli organi di garanzia ai sensi della presente legge sono avviate entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, i Garanti regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano già svolto un mandato di durata pari o superiore a tre anni, rimangono in carica fino alla nomina del successore a seguito delle procedure di cui al primo periodo, e possono essere rieletti una sola volta. Il trattamento economico previsto dall'articolo 8 trova applicazione a decorrere dalla nomina dei nuovi organi di garanzia successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui agli articoli 365, comma 2 e 408, comma 2, lettera p) della l.r. 11/2015, del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale di cui agli articoli 365, comma 1 e 408, comma, 2, lettera r) della l.r. 11/2015 e del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità di cui agli articoli 6 e 9 della l.r. 1/2022, ancorché abrogati.*
- ✓ Articolo. 14 comma 2. *La procedure per la nomina dei Garanti regionali non concluse alla data di entrata in vigore della presente legge sono riavviate entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore secondo quanto previsto da questa stessa legge.*

Tale combinato disposto determina l'effetto finanziario previsto a decorrere dall'anno 2026, in funzione della data di nomina dei singoli Garanti, della data di scadenza dei singoli incarichi riepilogate nella Tabella 3, dell'entrata in vigore della proposta di legge e l'avvio e conclusione delle nuove procedure di nomina ed il conseguente trattamento economico da riconoscere ai Garanti in carica negli anni del Bilancio corrente e a regime.

Tabella 3. Date di nomina e scadenza del mandato dopo 3 o 5 anni dalla nomina dei tre Garanti.

Organo di garanzia	Data nomina	Data scadenza mandato	
		dopo 5 anni secondo normativa vigente	dopo 3 anni secondo PDL 261
Garante per l'Infanzia e l'adolescenza	12/06/2020	12/06/2025	12/06/2023
Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale	30/06/2021	30/06/2026	30/06/2024
Garante dei diritti delle persone con disabilità	24/08/2022	24/08/2027	24/08/2025



Il dirigente

L'Articolo 15 Abrogazioni abroga le disposizioni normative vigenti relative ai tre garanti in coordinamento con le disposizioni previste negli articoli precedenti.

Effetti finanziari

La disposizione di coordinamento normativo non determina oneri finanziari.

RIEPILOGO EFFETTI FINANZIARI DISPOSIZIONI PREVISTE DAL PDL

Norma DDL	Descrizione norma	Entrata /Spesa	MORFOLOGIA	NATURA	ONERE FINANZIARIO			SALDO NETTO DA FINANZIARE			COPERTURA FINANZIARIA BILANCIO REGIONALE		
					2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
art. 10	Funzioni Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza	S	OBBLIGATORIA	corrente		15.900,00	15.900,00		15.900,00	15.900,00		MISSIONE 12, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	MISSIONE 12, PROGRAMMA 01, TITOLO 1
art. 13, c. 2, lett. a)	spesa autorizzata ex art. 408, c.2, lettera p) l.r. 11/2015 (abrogato con il presente DDL)	S	OBBLIGATORIA	corrente					-8.700,00	-8.700,00		MISSIONE 12, PROGRAMMA 01, TITOLO 1	MISSIONE 12, PROGRAMMA 01, TITOLO 1
art. 13, c. 2, lett. b)	spesa autorizzata ex art. 408, c.2, lettera q) - r) l.r. 11/2015 (abrogato con il presente DDL)	S	OBBLIGATORIA	corrente					-3.100,00	-3.100,00		MISSIONE 12, PROGRAMMA 04, TITOLO 1	MISSIONE 12, PROGRAMMA 04, TITOLO 1
art. 13, c. 2, lett. c)	spesa autorizzata ex l.r. 1/2022 (abrogata con il presente DDL)	S	OBBLIGATORIA	corrente					-4.100,00	-4.100,00		MISSIONE 12, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 12, PROGRAMMA 02, TITOLO 1
art. 11	Funzioni del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive	S	OBBLIGATORIA	corrente		15.900,00	15.900,00		15.900,00	15.900,00		MISSIONE 12, PROGRAMMA 04, TITOLO 1	MISSIONE 12, PROGRAMMA 04, TITOLO 1
art. 13, c. 4	spesa autorizzata ex art. 408, c.2, lettera q) - r) l.r. 11/2015 (abrogato con il presente DDL)	S	OBBLIGATORIA	corrente					-15.900,00	-15.900,00		MISSIONE 12, PROGRAMMA 04, TITOLO 1	MISSIONE 12, PROGRAMMA 04, TITOLO 1
art. 12	Funzioni del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità	S	OBBLIGATORIA	corrente		15.900,00	15.900,00		15.900,00	15.900,00		MISSIONE 12, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 12, PROGRAMMA 02, TITOLO 1
art. 13, c. 5	spesa autorizzata ex l.r. 1/2022 (abrogata con il presente DDL)	S	OBBLIGATORIA	corrente					-15.900,00	-15.900,00		MISSIONE 12, PROGRAMMA 02, TITOLO 1	MISSIONE 12, PROGRAMMA 02, TITOLO 1
Totale oneri finanziari DDL						47.700,00	47.700,00		47.700,00	47.700,00			
Totale riduzioni di spesa a copertura PDL									-47.700,00	-47.700,00			
Saldo netto									-	-			



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.

Il dirigente

Verificata positivamente, si appone il **VISTO**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. n. 13/2000 s.m.i..

L'estensore

Angela Manicketh

La dirigente

Simonetta Silvestri